



SOCIETÀ E DIRITTI - RIVISTA ELETTRONICA 2025 ANNO X N.20.

PER UNA CRITICA RADICALE DELLA GUERRA. LE CONVERGENZE TRA GIUSFEMMINISMO E PACIFISMO GIURIDICO



2025 ANNO X NUMERO 20 – DOSSIER: SOVRANITÀ DEMOCRAZIA E DIRITTI NELLE CRISI
CONTEMPORANEE/ IL DIRITTO ALLA PROVA DELLA GUERRA

di Orsetta Giolo - <https://doi.org/10.54103/2531-6710/30596>



SOCIETÀ E DIRITTI - RIVISTA ELETTRONICA 2025 ANNO X N.20.

PER UNA CRITICA RADICALE DELLA GUERRA. LE CONVERGENZE TRA GIUSFEMMINISMO E PACIFISMO GIURIDICO

Orsetta Giolo

*FOR A RADICAL CRITIQUE OF WAR.
THE CONVERGENCES BETWEEN LEGAL FEMINISM AND LEGAL PACIFISM*

Riassunto

Le teorie critiche del diritto contestano radicalmente la rappresentazione della forza/violenza come elemento necessario e fondativo delle istituzioni giuridiche e politiche. Per questa ragione, esse sono in grado di offrire un contributo rilevantissimo alla sistematizzazione di un apparato argomentativo finalizzato al riconoscimento della pace come principio e della guerra come negazione del diritto. Il saggio si sofferma in particolare su alcune delle numerose convergenze metodologiche e tematiche rinvenibili tra il giusfemminismo e il pacifismo giuridico, da intendersi, questi ultimi, quali saperi inediti capaci di contrastare l'ascesa preoccupante di una generalizzata e rinnovata fascinazione per le retoriche e le pratiche belliche.

Parole chiave: *Violenza, Femminismo, Guerra, Pacifismo.*

Abstract

Critical legal theories radically challenge the representation of force/violence as a necessary and foundational element of legal and political institutions. For this reason, they are able to offer a significant contribution to the systematization of an argumentative apparatus aimed at recognizing peace as a principle and war as a negation of law. This essay focuses in particular on some of the numerous methodological and thematic convergences found between legal feminism and legal pacifism, the latter to be understood as new fields of knowledge capable of countering the worrying rise of a widespread and renewed fascination with the rhetoric and practices of war.

Keywords: *Violence. Feminism, War, Pacifism.*

Autore: Orsetta Giolo, Professoressa associata di Filosofia del diritto, Università degli studi di Ferrara

Articolo soggetto a revisione tra pari a doppio cieco.

Articolo ricevuto il 1.12.25 approvato il 14.12.25

1. La guerra come negazione del diritto, la pace come principio e l'urgenza di un impegno

Le considerazioni raccolte qui di seguito risentono notevolmente del clima che è andato sviluppandosi nel corso degli ultimi anni, a partire almeno dal 2022: un clima che segna un imponente cambio di rotta nel modo di intendere la guerra nel contesto delle relazioni internazionali¹.

L'invasione russa dell'Ucraina, seguita dal genocidio di Gaza², assieme alle decine di conflitti drammatici che vanno moltiplicandosi nel continente africano e nel sud-est asiatico sembrano segnare una svolta in grado di travolgere contemporaneamente il discorso sui diritti, sulla pace, sulla democrazia, sull'eguaglianza, consolidatosi a partire dal 1948 in poi.

Gli eventi in corso possono infatti essere letti in due direzioni diverse.

Secondo una prima interpretazione, ciò che sta accadendo rappresenterebbe la dimostrazione dell'avvenuto superamento del paradigma tardo novecentesco del diritto, dello Stato e della comunità internazionale. Il mutamento in corso - dal modello costituzionale a quello della globalizzazione neoliberale³ - si sarebbe dunque compiuto. Il costituzionalismo, e l'annesso progetto della sua internazionalizzazione, andrebbero dunque rappresentati come un frangente, superato.

L'altra possibile interpretazione invece va in senso contrario. Ciò che sta avvenendo dimostra che in verità nulla è perduto, innanzitutto perché le istituzioni internazionali – a partire dalle Nazioni Unite e le sue agenzie, nonostante tutte le difficoltà e le problematicità - ancora esistono, così come ancora esiste la normativa internazionale sui diritti umani. Ciò spingerebbe a ritenere che non siamo in presenza, in verità, di una sostituzione totale tra paradigmi, ma ci troviamo nel bel mezzo di due scenari concorrenti e confliggenti: quello costituzionale e quello globale⁴. Lo scontro tra i due modelli è tutt'altro che pacifico e l'aumento vertiginoso dei conflitti, la corsa al riarmo e l'imperante retorica bellicista di ritorno

¹ Una versione precedente e più ampia del presente saggio è contenuta in O. Giolo (2025: 53–85.).

² Va sottolineato che la qualificazione dei fatti drammatici di Gaza come atti di “genocidio” è sostenuta dalle istituzioni e dalle ONG internazionali, dalla stampa e dalla letteratura scientifica. Cfr., a titolo esemplificativo: United Nations, From Economy of Occupation to Economy of Genocide. Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in the Palestinian Territories Occupied since 1967, Francesca Albanese (June–July 2025) <<https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session59/advance-version/a-hrc-59-23-aev.pdf>>; United Nations, Report of the Special Committee to Investigate Israeli Practices Affecting the Human Rights of the Palestinian People and Other Arabs of the Occupied Territories (20 September 2024) <<https://docs.un.org/en/A/79/363>>; Amnesty International, “You Feel Like You Are Subhuman”: Israel’s Genocide Against Palestinians in Gaza’ (5 December 2024) <<https://www.amnesty.org/en/documents/mde15/8668/2024/en/>>; R. De Vogli, J. Montomoli, G. Abu-Sittah and I. Pappé, (2025).

³ Sull'incompatibilità tra i due modelli mi permetto di rinviare a Giolo (2020).

⁴ Preciso che il costituzionalismo, in questo senso, non è da intendersi come un modello “nazionalista” o statale del diritto, da contrapporre alla dimensione globalizzata. Come del resto ha suggerito Luigi Ferrajoli a proposito della natura universalistica e internazionalistica del costituzionalismo stesso, quest'ultimo va infatti inteso come un modello che si contrappone a quello della globalizzazione neoliberale non in termini territoriali ma metodologici e contenutistici (soprattutto in relazione ai principi e alle architetture istituzionali che propone).

dimostrano quanto la violenza sia il vettore di questa contrapposizione. Non a caso, il potere *militare* e/o *militarizzato* - inteso nella doppia veste delle istituzioni militari, ovvero gli eserciti, e delle lobby private delle armi, nonché delle compagnie private d'armi - sembra aver assunto, a livello mondiale, un protagonismo preoccupante e forse senza precedenti dalla fine della Seconda guerra mondiale. Lo spettro di una nuova guerra mondiale, per di più nucleare e ibrida, sembra rappresentare – tale è la pressione – un obiettivo da perseguire piuttosto che un esito inevitabile delle tensioni in corso.

Tra queste due letture possibili, mi pare ad ogni buon conto più credibile la seconda interpretazione, perché rende visibili la resistenza in atto dello scenario orientato ai diritti – anche grazie ad una partecipazione diffusa della cd. società civile mondiale - ed evidenzia il fatto che le istituzioni internazionali e la normativa sui diritti stessi – appunto - ancora esistono. Solamente a partire da questo tipo di presa d'atto diviene possibile sostenere che i fatti abominevoli di Gaza – così come la guerra in Ucraina e gli altri conflitti in corso - rappresentano una violazione massiccia di tutto quanto affermatosi a livello giuridico e politico dal 1948 in poi.

Inoltre, solamente mantenendo questa postura fortemente orientata ai diritti si può cogliere chiaramente il fatto che la drammaticità crescente e repentina degli eventi chiama ad un massiccio investimento teorico a favore della pace. Ciò che la cultura giuridica ha il dovere di promuovere, in questo momento, attiene all'approfondimento e al rafforzamento dell'impianto teorico-giuridico che sottostà all'affermazione della pace come principio (Greco 2022: 37–49), e alla critica della guerra come negazione del diritto (L. Gianformaggio 1992: 271–298.).

A tal proposito, qui di seguito mi permetto di suggerire alcune osservazioni relativamente all'apporto che le teorie critiche del diritto possono offrire alla “critica alla ragione bellica” (Greco 2025), a partire da una contestazione radicale della forza/violenza come elemento necessario e fondativo del diritto e della politica. In particolare, mi soffermerò sulle convergenze tra giusfemminismo e pacifismo giuridico, in ragione dell'approfondita indagine che entrambi hanno condotto relativamente alla decostruzione dell'apparato argomentativo che tuttora legittima ed esalta l'utilità della forza/violenza, da un lato, e al disvelamento del *continuum* che caratterizza la sua articolazione tra sfera pubblica e sfera privata, dall'altro.

A partire da una breve ricognizione di quanto in merito queste correnti giusfilosofiche hanno proposto, mi concentrerò su alcune loro convergenze metodologiche e tematiche che paiono interessanti ai fini di una sistematizzazione della teoria pacifista che sia in grado di reggere alle critiche che più di frequente le vengono rivolte. Ne deriverà la possibile qualificazione del pacifismo giuridico, almeno nella sua versione contemporanea, quale teoria critica del diritto.

2. Decostruire la forza/violenza per ripudiare incondizionatamente la guerra

Le teorie critiche del diritto dedicano buona parte della loro elaborazione teorica alla critica della forza/violenza⁵, contestandone la rappresentazione classica in seno al diritto, prima quale strumento⁶ e poi quale oggetto⁷ dello stesso.

Nell'indagine teorico-critica, la forza/violenza appare come il mezzo che permette e custodisce la relazione gerarchica tra soggetti dominanti e dominati⁸, offrendo lo strumentario retorico e pratico per legittimare e preservare le asimmetrie di potere. Essa, dunque, viene intesa come un elemento determinante – strutturale, non incidentale - della costruzione diseguale dell'umanità che ha caratterizzato per secoli l'esperienza giuridica. Solamente con l'avvento del principio di egualianza, alla fine del Settecento, l'architettura diseguale fondata sulla discriminazione è divenuta progressivamente visibile e contestabile, lasciando di conseguenza scorgere la funzionalità sistemica della forza/violenza.

Ciò che appare a tal riguardo rilevante sottolineare, a bene vedere, concerne le potenzialità che l'interazione tra giusfemminismo e pacifismo giuridico può esprimere in merito ad una de-costruzione della forza/violenza in senso ancor più radicale e, oserei sostenere, *definitivo*. Oltre alla riflessione congiunta su alcuni concetti, come ad esempio sulla nozione di vulnerabilità⁹, che rafforzano la critica alla forza/violenza, appare a tal fine rilevante la de-mistificazione di quest'ultima a partire dall'indagine della sua matrice sessuata (Rose 2021: 289-305), che svela l'esistenza di una connessione forte tra forza/violenza e rappresentazione della soggettività giuridica e politica.

L'analisi critica della forza/violenza comporta infatti inevitabilmente la rivisitazione della teorizzazione che classicamente l'ha collocata nella disponibilità degli unici titolari del potere (pubblico o privato), ovvero nelle mani dei soggetti paradigmatici. Essa non è mai stata distribuita "democraticamente": solamente alcuni sono stati autorizzati dal diritto ad usarla contro altri/e, con l'unica finalità del mantenimento del soggetto che subisce violenza in una condizione di asservimento, oppressione,

⁵ Qui di seguito utilizzerò sempre questo binomio al fine di sottolineare l'ambiguità e la mutevolezza del criterio che distingue la violenza dalla forza, essendo questo criterio estremamente esposto alle intemperie delle contingenze politiche, ideologiche, culturali, religiose, morali e giuridiche. Sul punto mi permetto di rinviare a O. Giolo (2025: 54) e ss.

⁶ Basti pensare alla coazione come ultima istanza di ogni sanzione vedasi Bobbio (1994: 328).

⁷ Il riferimento è a Kelsen e alla sua qualificazione della forza come oggetto del diritto (Kelsen, 1934).

⁸ Per soggettività paradigmatica si intende il modello di soggetto attorno al quale il diritto e la politica sono andate strutturandosi: un soggetto presunto neutro e astrattamente concepito, ma in realtà corrispondente ad una precisa "antropologia implicita", dunque dotato di specifiche caratteristiche (di sesso, orientamento sessuale, razza, classe, origine, lingua, abilità ecc.). Le soggettività non paradigmatiche indicano, di converso, tutte le persone escluse dal modello originario della soggettività giuridica, in quanto non dotate delle medesime caratteristiche, e dunque lasciate ai margini del diritto e della politica, nella disponibilità del soggetto paradigmatico in una condizione di asservimento e subordinazione. Cfr. Bernardini (2017: 13-34).

⁹ Per una ricostruzione del dibattito recente sulla vulnerabilità, anche come fatto rilevante ai fini della limitazione della forza/violenza mi permetto di rinviare a Giolo e Pastore (eds), (Carocci 2018).

costrizione, obbedienza, sino all'annientamento. Ove vi è il ricorso alla forza/violenza, vi è certamente, di conseguenza, una qualche forma di disegualanza e di discriminazione in atto.

Assume a tal proposito peculiare rilievo la critica che il giusfemminismo propone con riferimento specifico alla violenza contro le donne¹⁰. Tale elaborazione appare importante perché originale e innovativa: la critica femminista del diritto, infatti, non indaga solamente la regolamentazione della forza/violenza al fine del suo contenimento in termini generali, al pari del pensiero giusfilosofico classico; essa si spinge invece fino alla sua contestazione radicale, denunciandone la stretta dipendenza dal potere (e dagli interessi) dei soggetti dominanti, a danno dei soggetti dominati. Ancora, ne esplicita il carattere ideologicamente connotato e mai neutrale, sottolineando il fatto che la forza/violenza è sempre agita da un determinato soggetto, che ha storicamente una precisa identità: quella maschile¹¹.

Un'altra critica significativa concerne la pervasività della forza/violenza, che non si limita all'ambito pubblico, ma invade il privato. Ciò comporta ad esempio una problematizzazione della rappresentazione hobbesiana della costruzione del monopolio pubblico della forza/violenza¹², che appare fuorviante nella sua interpretazione classica. L'autorità maschile, difatti, non ha mai ceduto tutti i suoi poteri, in verità. Il paradigma hobbesiano, teorizzando la delega al sovrano dell'uso della forza/violenza, ha tralasciato di esplicitare che alcuni soggetti – quelli paradigmatici - ne sarebbero comunque rimasti titolari in ambito privato¹³: legittimati dal diritto, questi infatti hanno continuato ad esercitare porzioni di forza/violenza contro chi era loro asservito/a. Monopolio pubblico e titolarità privata dell'uso della forza/violenza hanno convissuto, pertanto, fino all'avvento dell'egualanza: solamente da quel momento in poi, come già rimarcato, questa articolazione è divenuta progressivamente oggetto di una contestazione della forza/violenza trasversalmente all'ambito pubblico e quello privato.

Per il giusfemminismo, pertanto, il superamento definitivo del sistema patriarcale sembra rappresentare un obiettivo concorrente e strumentale all'abbandono del paradigma giuridico e politico fondato sulla forza/violenza, intaccando la continuità storica dell'unico protagonista (il soggetto paradigmatico) e interrompendo il suo monologo (Lonzi: 40, 44).

Si tratta di critica radicale e trasformativa, tutt'altro che ingenua e intraducibile in concreto, dato che ha condotto a cambiamenti rilevantissimi in seno al diritto - nello specifico, in tema di contrasto alla

¹⁰ Sul punto la letteratura giusfemminista internazionale è oramai sterminata. Rinvio per una cognizione, a mero titolo esemplificativo, a C. MacKinnon, (2006) e, per la nozione di femminicidio, Lagarde Roberts (2010).

¹¹ Con riferimento alla matrice maschile della violenza, nel dibattito italiano, si veda, da ultimo, Facchi e Mancini (eds), (2023: 299-372).

¹² In base a questa, come è noto, "la soluzione del problema della violenza politica si concretizza quindi in una sostanziale presa in carico della violenza da parte del detentore ultimo del potere" (Guaraldo 2012: 109), testo al quale rinvio per una lettura femminista del paradigma hobbesiano.

¹³ La critica femminista al contratto sociale è molto ricca. Si vedano, a titolo esemplificativo: C. Pateman, (1988); M. A. Butler (1978: 135–150); N. J. Hirschmann and K. M. McClure (eds.), (2007); L. Lange (ed.) (2002). Significativa a tal riguardo è la figura di Mary Astell, protofemminista e critica contemporanea di John Locke; per una ricostruzione rinvio a P. Springborg, (1995: 621–633).

violenza contro le donne¹⁴ - e che sicuramente rafforza la tendenza al contenimento sempre crescente del ricorso alla forza/violenza ad opera delle istituzioni pubbliche, ad esempio nel contrasto alla criminalità, nella determinazione delle pene e nel contesto delle relazioni internazionali.

A tal proposito, il pacifismo giuridico contemporaneo¹⁵, in particolare, ha promosso probabilmente le problematizzazioni convergenti più rilevanti: individuando la guerra quale principale bersaglio polemico, esso ha favorito l'adozione di normative parimenti finalizzate al contenimento del ricorso alla forza/violenza in ambito internazionale, in ragione della de-legittimazione morale e retorica della stessa. La guerra, nella prospettiva teorico-critica, ripete pedissequamente il medesimo schema che la forza/violenza segue in termini più sistematici, poiché racchiude in sé la massima manifestazione della volontà di dominio che le soggettività paradigmatiche sono in grado di esprimere, volontà di dominio che si concretizza nell'uccisione, quale sua massima espressione¹⁶:

A ben vedere, la guerra torna infatti ogni qualvolta vi è la pretesa di riaffermare gerarchie e sistemi di dominazione, quando occorre brutalmente consolidare assetti di potere discriminatori, reprimendo il dissenso e silenziando le rivendicazioni provenienti dai gruppi asserviti e storicamente oppressi.

Non a caso, nel tempo corrente la guerra, neoliberale e globalizzata,¹⁷ sembra a tal proposito essere oggetto di un imponente processo di “normalizzazione”¹⁸, tramite l’attivazione di retoriche belliciste di ritorno dirette alla ri-legittimazione morale, politica e giuridica del ricorso alla forza/violenza militarizzato.

¹⁴ Basti ricordare l’abolizione delle norme che nei diversi ordinamenti autorizzavano le varie forme della violenza contro le donne, un processo lungo culminato nella stesura della Convenzione di Istanbul. Cfr., per un’analisi, McQuigg, (2014: 859-890);

¹⁵ AA. Fiala, ‘Pacificism’, in The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Fall 2023 ed., E. N. Zalta and U. Nodelman (eds.), <<https://plato.stanford.edu/archives/fall2023/entries/pacifism/>> (consultato il 15 gennaio 2025). Cfr. anche Fiala (2018). Si possono infatti distinguere diverse correnti interne al pacifismo in generale e a quello giuridico nello specifico (come del resto avviene per ogni TCD), con attitudini critiche più o meno marcate e più o meno radicali. Ai fini di questa analisi, appare rilevante quanto è affermato in dottrina a proposito del cd. transformative pacifism, da intendersi come “a critical theory of society that critiques militarism and the assumptions of warrior culture while offering a more peaceful ethical alternative” (A. Fiala; 2023).

¹⁶ “[K]illing is the most extreme form of domination” (Butler); Sagot (2024).

¹⁷ Sulle trasformazioni (tecnologiche e non solo) delle guerre contemporanee la letteratura è molto ampia e risalente. Per una ricognizione rinvio, per tutti/e, a D. Zolo (1999).

¹⁸ “Una normalizzazione della guerra”, scrive Tecla Mazzarese, “che trova conferma, in altri termini, in una pluralità di politiche, misure, scelte, decisioni e iniziative che danno per ovvio e scontato che non ci siano, né possano esserci alternative a un mondo dominato da grandi potenze fra loro antagoniste nella continua ridefinizione di alleanze e blocchi contrapposti in difesa dei rispettivi interessi politici, economici e militari” (Mazzarese 2023: 64).

3. Giusfemminismo e pacifismo giuridico: saperi inediti a confronto e in relazione

La convergenza tra pacifismo giuridico e giusfemminismo va indagata dunque alla ricerca dei caratteri innovativi che possono scaturire dalla loro congiunta elaborazione, la quale rimane ancora non del tutto esplorata (Guerra 2008: 121-135; 122)¹⁹.

Pare utile a tal fine soffermarsi sulla possibile qualificazione del giusfemminismo e del pacifismo giuridico quali “saperi inediti”, anziché saperi “prematuri”²⁰. Il loro potenziale progettuale alternativo è difatti talmente originale da rischiare di cadere in questa seconda etichetta, in ragione della portata destabilizzatrice che inevitabilmente esso implica. Ad un’analisi più attenta, invece, sembra più corretto esprimersi nei loro confronti nei termini, appunto, del *sapere inedito*²¹, per diverse ragioni.

Ad esempio, in questo modo diviene possibile richiamare in modo più appropriato quanto afferma Judith Butler a proposito della nonviolenza²². Questa, scrive Butler (2020: 260), è uno di quei temi che incontrano reazioni scettiche trasversali e ciò è facilmente riconoscibile anche con riferimento sia al giusfemminismo sia al pacifismo giuridico. In quanto saperi inediti, infatti, nei loro confronti *marginalizzazione* e *marginе* tendono a confondersi, alimentandone la svalutazione. Marginalizzati a lungo dal sapere classico, come del resto tutte le teorie critiche, entrambi hanno subito varie forme di misconoscimento, ridicolizzazione, deprezzamento che hanno spesso determinato anche la loro espulsione dal dibattito pubblico e scientifico, ridotti a istanze morali personali o ad atteggiamenti o preferenze individuali.

Questa confusione tra *marginalizzazione* e *marginе* ha interferito e interferisce con il riconoscimento dei meriti di questi saperi inediti, tacciati spesso di ingenuità e utopia.

Essi andrebbero invece individuati come alcuni tra i principali motori del cambiamento sociale, giuridico e politico intervenuto almeno nel corso degli ultimi due secoli, con un’accelerazione importante nella seconda metà del Novecento²³. Questa affermazione può forse risultare più chiara a partire da una breve ricognizione delle loro convergenze sotto il profilo metodologico e tematico.

¹⁹ Va anche precisato che procedere in questa direzione non significa in alcun modo presupporre l’indole naturalmente pacifica delle donne, le quali spesso hanno manifestato e manifestano opinioni e attitudini belliciste. Sul punto si veda quanto precisato in Lugli (2016: 21).

²⁰ “Premature” sarebbero quelle discipline che tentano di innovare tutto troppo velocemente, si veda quanto sostenuto in Floridi (1972: 84-93).

²¹ Se questa attribuzione è stata ad esempio già utilizzata in relazione al giusfemminismo (Melandri (2011: 165) non è invece solitamente ricondotta anche al pacifismo giuridico,

²² Nonostante non vi sia completa sovrapposizione tra le teorie della nonviolenza e quelle del pacifismo giuridico, in questa sede, in ragione della condivisa critica alla forza/violenza che tutte queste esprimono, le considererò a loro volta teorie convergenti, prendendo in considerazioni le tesi più radicali del pacifismo giuridico.

²³ Basti pensare, a titolo esemplificativo, a quanto la teoria dell’eguaglianza si è arricchita grazie all’elaborazione giusfemminista, che ha proposto al dibattito giusfilosofico nuove interpretazioni della relazione tra eguaglianza e differenza, eguaglianza e potere, eguaglianza e discriminazione/oppressione, e nuovi concetti - come quelli di intersezionalità, autonomia relazionale, vulnerabilità - che hanno ridisegnato la mappa concettuale dell’eguaglianza stessa, rendendola meno semplicistica e maggiormente articolata e complessa. Su tutti questi temi ovviamente la letteratura giusfemminista internazionale è oramai sterminata. A titolo esemplificativo, rinvio per una ricognizione

3.1. Convergenze metodologiche. Teorie e prassi, soggettività impreviste e dimensione transnazionale

Dal punto di vista metodologico, le teorie critiche del diritto presentano alcune peculiarità che le distinguono dai metodi propri del pensiero giusfilosofico “classico”²⁴. Tra queste, il forte nesso tra teoria e prassi (cioè tra elaborazione teorica e pratiche politiche), la prospettiva che muove dal punto di vista dei soggetti non paradigmatici e la matrice transnazionale sembrano riconoscibili sia nel giusfemminismo sia nel pacifismo giuridico.

A proposito del nesso tra teoria e prassi, occorre precisare che questa specifica metodologia è considerata propria del giusfemminismo (e del femminismo in generale²⁵), mentre non è ancora stata ben ricostruita con riferimento al pacifismo giuridico. Tuttavia, anche quest’ultimo pare assolutamente inquadrabile come una corrente di pensiero che trae ispirazione non tanto dalle prassi ed esperienze concrete (ciò varrebbe per qualsiasi approccio teorico) quanto piuttosto dalle pratiche politiche. Appare interessante in tal senso notare quanto sul tema della pace queste ultime siano progressivamente aumentate in numero e importanza a seguito delle due guerre mondiali e degli esiti nefasti che il bellicismo dei regimi totalitari aveva provocato. In particolare, il pacifismo giuridico della seconda metà del Novecento si è diffuso nel contesto dei movimenti e delle istituzioni internazionali, che rappresentano spazi politici privilegiati per l’elaborazione di teorie e strategie in promozione della pace, della mediazione diplomatica, del disarmo, della nonviolenza²⁶.

Sempre dal punto di vista metodologico, giusfemminismo e pacifismo giuridico si caratterizzino per l’assunzione del punto di vista del “soggetto imprevisto”²⁷, ovvero dello sguardo di chi da secoli è soggetto dominato e dunque maggiormente esposto all’uso della forza/violenza dei più potenti. Il soggetto imprevisto viene concepito come “incarnato” in entrambi gli approcci: non è astratto, né neutro, ma con corpi, identità e storie diverse, plurali, complesse. Se il giusfemminismo interroga il diritto alla luce dei corpi delle donne, il pacifismo giuridico nomina i corpi di chi, nei conflitti, perde tutti i diritti, divenendo un numero indefinito e senza volto, annientato, sacrificato, immolato agli interessi di chi infligge “sofferenze indicibili a chi non ha ragioni per subirle da parte di chi non ha ragioni per infliggerle”, come sosteneva già alcuni anni fa Gianformaggio (1992: 271). Si tratta pertanto, in ambedue i casi, di teorie che muovono “dal margine al centro”, valorizzando il punto di vista dei soggetti

Fineman e Grear (2013); Timmer, Baumgärtel, Kotzé e Slingenberg (2021: 190-197); Barranco e M. Churruca Muguruza (2014); Crenshaw (1991: 1241–99); Gianformaggio (2005).

²⁴ Sul punto mi permetto di rinviare a Giolo (2017: 365 e ss).

²⁵ Ad esempio, si veda quanto ricostruito in H. Gottfried (1996).

²⁶ Oliveri (2015).

²⁷ “Noi diciamo all’uomo, al genio, al visionario razionale che il destino del mondo non è nell’andare sempre avanti come la sua brama di superamento gli prefigura. Il destino imprevisto del mondo sta nel ricominciare il cammino per percorrerlo con la donna come soggetto. Riconosciamo a noi stesse la capacità di fare di questo attimo una modificazione totale della vita. Chi non è nella dialettica servo-padrone diventa cosciente e introduce nel mondo il Soggetto Imprevisto” (Lonzi 2010: 67).

tradizionalmente ignorati, celati, invisibilizzati dal diritto stesso. Inevitabilmente, la progettualità che ne deriva è altra, gli scenari ipotizzati sono diversi, le tecniche proposte seguono traiettorie nuove e originali rispetto a quelle classiche, perché cambiando la prospettiva si vedono e si interpretano in modo diverso i fenomeni, i problemi e le stesse soluzioni.

Infine, un altro elemento metodologicamente rilevante che denota la convergenza tra i due saperi attiene al loro ambito territoriale di riferimento. Sembra interessante sottolineare infatti come le pratiche politiche dai quali promanano (o nell'ambito dei quali la loro teoria si sviluppa) siano prevalentemente a vocazione transnazionale e internazionale²⁸. Entrambi i saperi sono nati da e con questa precisa modalità operativa: basti ricordare l'esperienza dei movimenti femministi e pacifisti, i quali, sin dagli albori del loro attivismo, si sono radicati e strutturati quali associazioni internazionali, o quali sedi locali di movimenti transnazionali; oppure, le pratiche politiche sperimentate prima in un contesto nazionale e poi diffusesi velocemente su scala globale²⁹, anche in virtù della rete di relazioni coltivate in precedenza. Tutto ciò ha determinato delle evidenti ricadute dal punto di vista metodologico, favorendo lo sviluppo di un'attitudine costitutivamente comparativa³⁰, dunque aperta al dialogo e al confronto³¹, tra culture, religioni, tradizioni diverse. Si tratta di un approccio che permette di indagare la "direzionalità del potere" considerando il locale e il globale "non tanto come termini geografici o territoriali ma come dimensioni che si costituiscono reciprocamente ed esistono simultaneamente"³². Ne consegue la valorizzazione delle diverse soggettività e delle loro relative specificità, nonché il rigetto di modelli omologanti e gerarchizzanti, o di presunti primati di alcune civiltà su altre. Ne deriva altresì una profonda consapevolezza in merito al rischio etnocentrico e occidentalista dello stesso discorso sui diritti, che il giusfemminismo problematizza alla luce della condizione delle donne nei diversi contesti giuridici, culturali e politici e che il pacifismo giuridico ripulisce con attenzione dalle potenziali – e non infrequenti – derive imperialiste e belliciste.

²⁸ Per il femminismo si vedano ad esempio quanto sottolineato in L. J. Rupp (1997) e Pieroni Bortolotti (1983); Ramirez (2017: 27-42). Sui movimenti pacifisti cfr., sempre a titolo esemplificativo, Bouchard e Guieu,(2019: 21-28) e Fazzi (2012: 49-62) e il più risalente, ma celebre, Huxley (1937).

²⁹ Con riferimento ai movimenti femministi, e pensando solamente al tempo recente, basti ricordare le campagne globali per lo sciopero femminista dell'8 marzo o per il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza contro le donne. Per una breve ricostruzione mi permetto di rinviare ancora a Facchi, Giolo (2023: 88 e ss).

³⁰ Cfr. sul metodo comparativo degli studi femministi, che si alimenta della solidarietà femminista Mohanty, (2003: 499–535).

³¹ Scriveva Maria Montessori, nel 1899: "Già in qualche giornale si è parlato dell'ultimo congresso femminile a Londra, che per le sue proporzioni e per la serietà e molteplicità dei temi trattati poteva reggere il confronto dei migliori congressi che l'opera maschile abbia offerto all'ammirazione del mondo. Circa tremila donne d'ogni nazionalità d'Europa, d'America, d'Australia e d'Asia erano convenute portando – insieme all'eleganza della moda e alle foggie nazionali di vestiario indiano, sudanese, giapponese, cinese, il racconto delle condizioni civili e morali, e dell'opera della donna, nei rispettivi paesi" (Montessori 2024: 7).

³² "Rather than formulating activism and agency in terms of discrete and disconnected cultures and nations, it allows us to frame agency and resistance across the borders of nation and culture" (Mohanty, Chandra Talpade, 2003: 523).

3.2. Convergenze tematiche. Critica della sovranità e valorizzazione della prospettiva costituzionale

Dal punto di vista tematico, le convergenze tra giusfemminismo e pacifismo giuridico si moltiplicano. Sono moltissime, infatti, le elaborazioni che si pongono al crocevia tra i due bagagli teorici, nutrendosi reciprocamente e va sottolineato il fatto che le teorie abolizioniste, nelle loro sistematizzazioni più recenti³³, esprimono forti assonanze con gli approcci qui indagati, trovando terreno fertile al loro interno e accelerando la convergenza stessa tra le diverse prospettive teorico-critiche.

Le teorie giusfemministe e giuspacifiste concorrono infatti a decostruire, da un lato, e a riprogettare, dall'altro, nozioni e concetti che il pensiero classico sul diritto aveva oramai cristallizzato, giungendo – in un'ottica spesso abolizionista – a predicarne il superamento.

La sovranità, ad esempio, è oggetto di un'analisi critica in entrambe le prospettive. Mentre il giusfemminismo ne smaschera la natura maschile, ricostruendone la genealogia sessuata e sottolineando quanto essa si sia affermata a partire dall'esclusione delle donne (Gearey, 1999: 129-149)³⁴, il pacifismo giuridico la critica radicalmente considerandola la causa delle pretese guerrafondaie degli Stati. La sovranità appare, nell'interazione tra i due saperi, come una nozione estremamente problematica, tanto più in un contesto ordinamentale come quello costituzionale, orientato ai diritti e all'egualanza: entro quest'ultimo diviene possibile teorizzare anche la sovranità popolare esclusivamente nei termini della titolarità dei diritti fondamentali³⁵, abbandonando l'elaborazione classica che continua a intenderla quale potestà svincolata dal diritto. Sovranità degli Stati e sovranità individuale, in questo tipo di riflessioni, finiscono inevitabilmente per interagire quali tasselli di un unico impianto teorico, di origine sessuata, incline alla gerarchizzazione dell'umano e retoricamente legittimato dalla necessità di difendere l'autonomia del soggetto dominante. Superare la sovranità permetterebbe invece di riconoscere e valorizzare l'interdipendenza intersoggettività tra le persone e internazionale tra gli Stati³⁶.

Ne consegue una condivisa critica alla nozione di “potere” che attinge al patrimonio teorico del costituzionalismo, quale modello di diritto, democrazia e Stato in grado di contenere e limitare il potere stesso³⁷, sino a giungere alla sua *minimizzazione* (Ferrajoli 2007:485). La riflessione femminista più

³³ Per un approfondimento puntuale rinvio, per tutti/e, a Verdolini (2025).

³⁴ Su quanto sostenuto da Jean Bodin e Michel de Montaigne (la repubblica perde il suo nome quando una donna detiene la sovranità) rinvio a Muraro, (2009).

³⁵ Tanto è vero che Luigi Ferrajoli (2007) giunge a definire la sovranità popolare nei termini della titolarità dei diritti fondamentali.

³⁶ Già Hans Kelsen (1945) chiariva la stretta relazione esistente tra le tesi pacifiste e il primato del diritto internazionale. Da ultimo si veda L. Ferrajoli, (2022). Per una critica femminista del concetto rinvio anche a B. Casalini (2018).

³⁷ Per un approfondimento in merito agli assunti del costituzionalismo in un'ottica filosofico-giuridica rinvio a F. J. Ansuegui Roig (2011).

recente sul costituzionalismo, anche in chiave problematica³⁸, sembra contribuire a rafforzare questo approccio specifico al diritto, che invece le tendenze neoliberali svalutano e contrastano in funzione di una deregolamentazione funzionale al mercato. Il giusfemminismo, profondamente consapevole del fatto che in seno al costituzionalismo i diritti delle donne hanno potuto trovare riconoscimento, non muove una critica ad esso ai fini del suo superamento, ma, piuttosto, per favorire la contaminazione del suo bagaglio teorico-giuridico con la teoria e la terminologia femminista, nella maggior parte dei casi ignorata al momento della scrittura delle carte costituzionali³⁹.

Parimenti sembrano muoversi le riflessioni ispirate al pacifismo giuridico: soprattutto in tempi recenti, nella prospettiva cosmopolitica che alimenta questa corrente⁴⁰, sono state avanzate proposte articolate di traduzione in chiave internazionale del modello costituzionale⁴¹, al fine di contenere il potere dei singoli Stati ma anche, e soprattutto, degli emergenti soggetti privati, nuovi sovrani del capitale (Sassen, 2008). Il costituzionalismo, in entrambi i saperi, viene inteso quale modello alternativo al neoliberalismo e quale apparato teorico-giuridico in grado fornire gli strumenti utili a contrastare le derive del turbocapitalismo, nonché la crescita esponenziale del *potere (pubblico e privato) militarizzato*, il quale pare oggi rappresentare una delle principali minacce per la sopravvivenza stessa del genere umano (stante l'atomica⁴²). Esso infatti sembra, in tempi recentissimi, godere di una sorta di autonomizzazione molto preoccupante dagli organi di indirizzo politico⁴³, pretendendo di dettare scelte e decisioni che spetterebbero ad altri, finendo per agire come un potente fattore di destabilizzazione di ciò che sopravvive ancora del modello costituzionale a livello interno e internazionale.

Il posto che la pace come principio acquisisce, all'interno della difesa del modello costituzionale, un significato specifico proprio. Definirne per bene lo statuto teorico e normativo comporterebbe difatti una più precisa articolazione delle responsabilità e delle garanzie che ne deriverebbero⁴⁴. Probabilmente

³⁸ A titolo esemplificativo, si veda quanto ricostruito in S. Alvarez Medina (2024: 1–27).

³⁹ Il dibattito, come è noto, è molto partecipato, con particolare riferimento al contesto latino-americano. Rinvio per un approfondimento, a titolo esemplificativo, a R. Rubio Marín and H. Irving (eds.), (2019); R. Rubio Marín (2022); F. Pou Giménez, R. Rubio Marín and V. Undurraga Valdés (eds.), (2024); B. Baines, D. Barak-Erez and T. Kahana (2012); I. Gómez Fernández (2017); A. Lorenzetti, B. Pezzini (2019).

⁴⁰ Si pensi, ad esempio alla rappresentazione dei diritti umani come norme cosmopolitiche, in S. Benhabib, (2006).

⁴¹ Fondamentale è la proposta di Luigi Ferrajoli per una Costituzione della terra, molto presente nel dibattito internazionale. Per una ricostruzione del dibattito in corso, si vedano ad esempio C. García Pascual (2024: 30–47); D. M. Rodriguez Ferro (2024:910–915); A. Furia, (2023: 168–171).

⁴² Sulla sottovalutazione costante del rischio della guerra atomica si vedano sempre L. Ferrajoli (2022), ma anche le illuminanti tesi di Gunther Anders (2024).

⁴³ Facendo riferimento alla stretta attualità, significative sembrano essere le frequenti dichiarazioni dei vertici delle autorità militari dei paesi occidentali e della Nato. Si veda, a titolo meramente esemplificativo, lo scalpore suscitato dall'intervista al Comandante della Nato Giuseppe Cavo Dragone, *Nato considers being ‘more aggressive’ against Russia’s hybrid warfare*, in *The Financial Times*, 2/12/2025 o dalle recenti dichiarazioni del Capo di Stato maggiore francese, in *Le chef d’état-major des armées insiste sur le besoin «d’alerter et de se préparer» face aux menaces de guerre; Emmanuel Macron lui apporte son soutien*, in *Le Monde*, 22/11/2025.

⁴⁴ Sulla necessità di specificare le garanzie corrispondenti al diritto alla pace si veda già Bobbio (1990).

ciò rappresenta la questione centrale – e più urgente – in merito alla quale la cultura giuridica contemporanea deve interrogarsi.

4. Realtà e/o utopia? Giusfemminismo e pacifismo giuridico tra realismo e normativismo

Le critiche mosse abitualmente al giusfemminismo e al pacifismo giuridico, nel momento in cui vengono intesi quali pensieri prematuri, ruotano tutte attorno all'accusa che viene loro rivolta di essere utopici e poco realistici. Simili svalutazioni, data la svolta pragmatica che caratterizza la riflessione sul diritto da almeno qualche decennio⁴⁵, sembrano assumere i toni di una scomunica. Quando i movimenti femministi e pacifisti contestano gli interventi militari nei conflitti internazionali, solitamente si pone loro un'unica domanda: “che fare allora?”, paventando la loro incapacità a individuare strumenti efficaci alternativi all'uso della forza/violenza. Si tratta, a ben vedere, di accuse infondate, e di domande veramente troppo semplicistiche, improntate alla malafede.

A bene vedere, infatti, il giusfemminismo e il pacifismo giuridico, nella loro congiuntura teorico-pratica, sono saperi che decostruiscono minuziosamente le meccaniche dei sistemi di oppressione, monitorando quotidianamente ciò che avviene, denunciando le violazioni dei diritti, proponendo accordi, lanciando appelli, richiamando l'attenzione dell'opinione pubblica internazionale su ogni possibile questione che attiene alla salvaguardia della dignità delle persone, ovunque si trovino. Non si può certo imputare loro di non avere mai proposto soluzioni concrete, tanto più se ciò che propongono costantemente viene regolarmente ignorato o screditato, al fine di perseguire altri obiettivi. Le guerre si costruiscono, non scoppiano dall'oggi al domani: si spostano gli eserciti, si assoldano i mercenari, si lavora perché salga la tensione sino all'inevitabile. Le guerre si costruiscono esattamente come si costruisce la pace, con il tempo, ma procedendo in direzione diametralmente opposta. Non è allora palesemente fuorviante - oltre che insopportabile - la domanda che viene rivolta ai movimenti femministi e pacifisti, a misfatto compiuto?

Prendendo sul serio giusfemminismo e pacifismo giuridico, invece, e considerandoli entrambi quali saperi inediti, appare subito evidente la loro ispirazione profondamente realista, combinata ad una dimensione normativa che caratterizza tutte le teorie critiche del diritto.

Queste, come è noto, sono tutte di matrice realista: la prospettiva del soggetto non paradigmatico esprime un'estrema attenzione al dato reale, all'esperienza umana e alle dinamiche sociali e di potere che la determinano. Il forte nesso tra la teoria e la prassi, del resto, è a sua volta manifestazione di un

⁴⁵ Secondo questa, impostasi dagli anni Novanta del secolo scorso, ciò che viene ad esistere “è una concretizzazione provvisoria entro uno stato di flusso continuo, il risultato temporaneo di pratiche, interazioni e interventi” (L. Pellizoni, 2023: 82). Sulla svolta pragmatica, o ontologica o materiale e sui nuovi materialismi, che hanno investito la riflessione filosofica in generale rinvio a L. Pellizoni (2023) e anche a Coole e Frost (2010); M. Holbraad, M.A. Pedersen (2010).

impianto fenomenologico. Giusfemminismo e pacifismo giuridico partecipano di questi approcci, non solamente dal punto di vista metodologico – ovvero assumendo il punto di vista dei soggetti oppressi e valorizzando la relazione tra teoria e prassi – ma anche dal punto di vista teorico e tematico, essendo interessati entrambi a indagare la realtà dei fenomeni, disvelandone i movimenti più oscuri o celati. Giusfermminismo e pacifismo giuridico vanno pertanto intesi come pensieri improntati al realismo e non solo all'utopia (Boccia 2022: 91-100)⁴⁶.

Va nondimeno sottolineato il fatto che l'impostazione realista del giusfemminismo e del pacifismo giuridico contemporaneo, esattamente come avviene per le altre teorie critiche del diritto, non si esaurisce nell'indagine fenomenologica, ma è corredata da un approccio normativista ben riconoscibile. Le teorie critiche del diritto sono infatti considerate teorie normative del diritto, come tendenzialmente tutte le teorie post-moderne⁴⁷, poiché propongono elaborazioni alternative a quelle dominanti e politicamente orientate, non neutrali. Lo sguardo imprevisto da cui muovono i soggetti non paradigmatici influenza necessariamente la loro riflessione sul diritto, offrendo visibilità e riconoscimento a quelle prospettive che il diritto stesso ha trascurato per secoli, in ragione di una presunta e fittizia neutralità che ha sempre celato esclusivamente il punto di vista del soggetto paradigmatico⁴⁸, tacitando di conseguenza esigenze, aspettative, bisogni, volontà di intere classi di dei gruppi oppressi.

La matrice anti-retorica caratterizza non a caso entrambi i saperi⁴⁹. Essi pongono specifica attenzione allo smascheramento sistematico delle retoriche fintamente neutrali e invece connotate in termini ideologici, improntate al sessismo e bellicismo, decostruendone gli argomenti al fine di rendere visibile lo iato esistente tra ciò che realmente accade e ciò che invece si tende a rappresentare in adesione agli interessi dei potenti.

Giusfemminismo e pacifismo, dunque, rappresentano, nella loro convergenza, un volano irrinunciabile della riflessione sull'antitesi tra diritto/diritti e guerra, a partire dalla loro critica alla forza/violenza.

Il pacifismo giuridico oggi può trarre dal giusfemminismo argomenti fondamentali per giungere sino al cuore della decostruzione dell'impianto (ancora) bellicista e violento del diritto e della politica. Al contempo, occorre che sia ben chiaro che il giusfemminismo o è pacifista o non è: cedendo alla fascinazione per la guerra contraddirrebbe i propri assunti teorico-politici fondamentali e, soprattutto, la novità (nonviolenta) del proprio agire politico.

⁴⁶ Sull'utopia pragmatica di Kant cfr. A. Lorettoni,(2023: 529-544). Nota è l'espressione, alla quale ricorre spesso Ferrajoli, del "realismo dei tempi lunghi".

⁴⁷ In questi termini si esprime Gary Minda a proposito delle teorie postmoderne del diritto, alla luce dell'intento di informare il diritto ai principi di giustizia, cfr. G. Minda (1995).

⁴⁸ Sulla demistificazione della falsa neutralità del diritto si veda in particolare il contributo dei Critical Legal Studies, ad esempio in D. Kennedy (2002:178-228); cfr. anche (Ferrajoli, 2007: 21).

⁴⁹ Cfr. Il confronto proposto da Monica Cosby tra violenza domestica e violenza di Stato in A.Y. Davis, G. Dent, E.R. Meiners, B.E. Richie (2022).

Bibliografia

- Álvarez Medina, S. (2024), "Rethinking (Eco)Feminist Constitutionalism", *Athena – Critical Inquiries in Law, Philosophy and Globalization* 4/2 1–27.
- Anders (2024), G., L'uomo sul ponte. Diario da Hiroshima e Nagasaki e tesi sull'età atomica (Milano: Mimesis).
- Ansuátegui Roig (2011), F. J., *Filosofía del derecho y constitucionalismo: vertientes y problemas* (Cali: Editorial Universidad Autónoma de Occidente).
- Baines (2012), B., Barak-Erez, D. and Kahana, T., *Feminist Constitutionalism: Global Perspectives* (Cambridge: Cambridge University Press).
- Barranco (2014), M. C. and Churruca Muguruza, M. (eds.), *Vulnerabilidad y protección de los derechos humanos* (Valencia: Tirant lo Blanch).
- Benhabib (2006), S., *Another Cosmopolitanism* (Oxford: Oxford University Press).
- Bernardini (2017), Introduzione. Le teorie critiche del diritto: soggettività in mutamento, in M. G. and Giolo, O. (a cura di), *Le teorie critiche del diritto* (Pisa: Pacini).
- Bobbio (1994), N., *Contributi ad un dizionario giuridico* (Torino: Giappichelli).
- Bobbio (1990), N., *L'età dei diritti* (Torino: Einaudi).
- Boccia, M. L. (2022), "Di quale fine della guerra parliamo?", *Parolechiave* 8 91–100.
- Bouchard, C. and Guieu, J. (2019), "Pacificisme et mouvements pour la paix (XIXe–XXe siècles)", *Questions internationales* 99–100/4 21–28.
- Butler (2020), J., *The Force of Non-Violence: An Ethico-Political Bind* (New York: Verso).
- Butler, M. A. (1978), "Early Liberal Roots of Feminism: John Locke and the Attack on Patriarchy", *American Political Science Review* 72/1 135–150.
- Casalini (2018), B., "Le teorie femministe contemporanee, dal paradigma della sovranità al paradigma della vulnerabilità", in Bernardini, M. G. et al. (a cura di), *Vulnerabilità: etica, politica, diritti* (Roma: IF Press).
- Coole (2010), D. and Frost, S. (eds.), *New Materialism* (Durham, NC: Duke University Press).
- Crenshaw, K. (1991), "Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color", *Stanford Law Review* 43/6 1241–1299.
- Davis, A. Y., Dent, G., Meiners, E. R. and Richie, B. E., *Abolition. Feminism. Now*, Haymarket Books, 2022.
- De Vogli, R., Montomoli, J., Abu-Sittah, G. and Pappé, I., "Break the Selective Silence on the Genocide in Gaza", *The Lancet* (30 July 2025).
- Facchi, A., Giolo, O., *Una storia dei diritti delle donne*, il Mulino, Bologna, 2023, pp. 88 e ss.
- Fazzi, D. (2012), "La storia della pace. Tradizioni e orientamenti della storiografia anglosassone", *Ricerche di Storia Politica* 1 49–62.

- Ferrajoli (2007), L., *Principia Juris. Teoria del diritto e della democrazia*, voll. I e II (Roma–Bari: Laterza).
- Ferrajoli (2022), L., *Per una Costituzione della Terra* (Milano: Feltrinelli).
- Fineman (2013), M. and Grear, A. (eds.), *Vulnerability: Reflections on a New Ethical Foundation for Law and Politics* (Burlington, VT: Ashgate).
- Floridi (2011), L., *The Philosophy of Information* (Oxford: Oxford University Press).
- Fregoso (2010), R. L. and Bejarano, C. (eds.), *Terrorizing Women: Feminicide in the Americas* (Durham, NC: Duke University Press).
- Furia, A. (2023), “Sulla politica, sul conflitto, sul pluralismo. Un breve commento su Per una Costituzione della Terra di Luigi Ferrajoli”, *Notizie di Politeia* 149 168–171.
- García Pascual, C. (2024), “El futuro a través del Derecho: la Constitución de la Tierra”, *Teoría & Derecho. Revista de Pensamiento jurídico* 36 30–47.
- Gearey, A. (1999), “Towards a Feminist Critique of Sovereignty”, in Millns, S. and Whitty, N. (eds.), *Feminist Perspectives in Public Law* (London: Cavendish Press), 129–149.
- Gianformaggio (2005), L., *Eguaglianza, donne, diritto* (Bologna: il Mulino).
- Gianformaggio, L. (1992), “La guerra come negazione del diritto”, *Democrazia e diritto* 32/1 271–298.
- Giolo (2020), O., *Il diritto neoliberale* (Napoli: Jovene).
- Giolo, O. (2025), “Iusfeminismo y pacifismo jurídico. Teorías críticas del derecho y el repudio incondicional de la guerra”, *Derechos y Libertades: Revista de Filosofía del Derecho y Derechos Humanos* 53 53–85.
- Giolo, O., (2017), Conclusioni. Le teorie critiche del diritto: un tentativo di sistematizzazione, in M.G. Bernardini e O. Giolo (a cura di), *Le teorie critiche del diritto*, Pacini, Pisa.
- Giolo (2018), O. and Pastore, B. (a cura di), *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto* (Roma: Carocci).
- Gottfried (1996), H. (ed.), *Feminism and Social Change: Bridging Theory and Practice* (Urbana and Chicago: University of Illinois Press).
- Greco, T. (2022), “La pace come principio”, *Parolechiave* 2 37–49.
- Greco (2025), T., *Critica della ragione bellica* (Roma–Bari: Laterza).
- Guerra, E. (2008), “Associazionismo internazionale delle donne e politiche di pace nella prima guerra mondiale”, *Parolechiave* 2 121–135.
- Holbraad (2017), M. and Pedersen, M. A., *The Ontological Turn: An Anthropological Exposition* (Cambridge: Cambridge University Press).
- Hirschmann (2007), N. J. and McClure, K. M. (eds.), *Feminist Interpretations of John Locke. Re-Reading the Canon* (Pittsburgh, PA: Pennsylvania State University Press).
- Huxley (1937), A., *An Encyclopedia of Pacifism* (London: Chatto and Windus).
- Kaldor (1999), M., *New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era* (Oxford: Polity Press).
- Kelsen (1934), H., *Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik* (Wien: Franz Deuticke Verlag).

- Kelsen (1945), H., *General Theory of Law and State* (Cambridge, MA: Harvard University Press).
- Kennedy, D. (2002), "The Critique of Rights in Critical Legal Studies", in Brown, W. and Halley, J. (eds.), *Left Legalism/Left Critique* (Durham, NC: Duke University Press), 178–228.
- Lagarde (2010), M. and Roberts, C., "Preface: Feminist Keys for Understanding Feminicide: Theoretical, Political, and Legal Construction", in Fregoso, R. L. and Bejarano, C. (eds.), *Terrorizing Women: Feminicide in the Americas* (Durham, NC: Duke University Press).
- Lange (2002), L. (ed.), *Feminist Interpretations of Jean-Jacques Rousseau* (University Park, PA: Pennsylvania State University Press).
- Lonzi (2010), C., *Sputiamo su Hegel* (Milano: et al. Edizioni).
- Lorenzetti (2019), A. and Pezzini, B., *70 anni dopo tra uguaglianza e differenza. Una riflessione sull'impatto del genere nella Costituzione e nel costituzionalismo* (Torino: Giappichelli).
- Loretoni, A. (2023), "L'utopia pragmatica della pace perpetua nella riflessione di Immanuel Kant", *Iride* 3 529–544.
- Lugli, D., "A favore della guerra e degli stupri. Valentine de Saint-Point, donna futurista", *Azione nonviolenta* (marzo–aprile 2016), 21.
- MacKinnon (2006), C., *Are Women Human? And Other International Dialogues* (Cambridge, MA: Harvard University Press).
- Mazzarese (2023), T., *Guerra in Ucraina e le (in)certeze del pacifismo* (Torino: Giappichelli).
- McQuigg (2017), R., *The Istanbul Convention, Domestic Violence and Human Rights* (London: Routledge).
- Melandri (2011), L., *Amore e violenza* (Torino: Bollati Boringhieri).
- Minda (1995), G., *Postmodern Legal Movements: Law and Jurisprudence at Century's End* (New York: New York University Press).
- Mohanty, C. T. (2003), "'Under Western Eyes' Revisited: Feminist Solidarity through Anticapitalist Struggles", *Signs* 28/2 499–535.
- Montessori, M. (2024), "La questione femminile e il Congresso di Londra", in Montessori, M., *Per la causa delle donne* (Milano: Garzanti), 7.
- Muraro (2009), L., *Il mercato della felicità. La forza irrinunciabile del desiderio* (Milano: Mondadori).
- Oliveri, F. (2015), "Il pacifismo giuridico e le sue varianti. Rileggendo Norberto Bobbio", *Cosmopolis. Rivista di filosofia e teoria politica*, 12, .
- Parolari, P. (2014), "La violenza contro le donne come questione (trans)culturale. Osservazioni sulla Convenzione di Istanbul", *Diritto e Questioni pubbliche* 859–890.
- Pellizzoni (2023), L., *Cavalcare l'ingovernabile. Natura, neoliberalismo e nuovi materialismi* (Salerno: Orthotes).
- Pieroni Bortolotti (1983), F., *La donna, la pace, l'Europa. L'associazione internazionale delle donne alle origini alla prima guerra mondiale* (Milano: Franco Angeli).
- Pou Giménez (2024), F., Rubio Marín, R. and Undurraga Valdés, V. (eds.), *Women, Gender, and Constitutionalism in Latin America* (London: Routledge).

Ramírez, M. H. (2017), “El feminismo y el pacifismo en tiempos de la Gran Guerra europea (1914-1918)”, *Trabajo social* 18 27–42.

Rose, J. (2021), “Feminism and the Abomination of Violence: Gender Thought and Unthought”, in Browne, J. (ed.), *Why Gender?* (Cambridge: Cambridge University Press), 289–305.

Rubio Marín (2022), R., *Global Gender Constitutionalism and Women’s Citizenship. A Struggle for Transformative Inclusion* (Cambridge: Cambridge University Press).

Rubio Marín (2019), R. and Irving, H. (eds.), *Women as Constitution-Makers. Case Studies from the New Democratic Era* (Cambridge: Cambridge University Press).

Rupp (1997), L. J., *Worlds of Women. The Making of an International Movement* (Princeton, NJ: Princeton University Press).

Sagot (2024), M., *Cuerpos de la injusticia: una crítica feminista desde el centro de América* (Buenos Aires: CLACSO).

Sassen (2008), S., *Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global* (Princeton, NJ: Princeton University Press).

Springborg, P. (1995), “Mary Astell (1666-1731), Critic of Locke”, *American Political Science Review* 89/3 621–633.

Stent, G. (1972), “Prematurity and Uniqueness in Scientific Discovery”, *Scientific American* 84–93.

Timmer, A., Baumgärtel, M., Kotzé, L. and Slingenbergh, L. (2021), “The Potential and Pitfalls of the Vulnerability Concept for Human Rights”, *Netherlands Quarterly of Human Rights* 39/3 190–197.

Verdolini (2025), V., *Abolire l’impossibile. Le forme della violenza, le pratiche della libertà* (Torino: aad edizioni).

Zolo (2004), D., *Globalizzazione. Una mappa dei problemi* (Roma–Bari: Laterza).

Amnesty International, “You Feel Like You Are Subhuman’: Israel’s Genocide Against Palestinians in Gaza” (5 December 2024), <https://www.amnesty.org/en/documents/mde15/8668/2024/en/>.

Fiala, A., “*Pacifism*”, in *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, Fall 2023 ed., Zalta, E. N. and Nodelman, U. (eds.), <<https://plato.stanford.edu/archives/fall2023/entries/pacifism/>>.

United Nations, *From Economy of Occupation to Economy of Genocide. Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in the Palestinian Territories Occupied since 1967*, Francesca Albanese (June–July 2025), <<https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session59/advance-version/a-hrc-59-23-aev.pdf>>.

United Nations, *Report of the Special Committee to Investigate Israeli Practices Affecting the Human Rights of the Palestinian People and Other Arabs of the Occupied Territories* (20 September 2024), <https://docs.un.org/en/A/79/363>.